



Ministero delle Infrastrutture
MAGISTRATO ALLE ACQUE

ORDINANZA N.° 93/2007

IL PRESIDENTE
del Magistrato alle Acque

- Vista la Legge 5 maggio 1907 n.°257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n.° 774, e dai RR.DD. 31 Dicembre 1922 n.° 1809, 12 dicembre 1923 n.° 2846 e 31 dicembre 1923 n.° 3228;
- Visto l'art. 1269 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.° 327;
- Visto l'art. 515 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952, n.° 328;
- Visti gli artt. 3 e 4 della Legge 5 Marzo 1963, n.° 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia, Marano e Grado;
- Vista la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972" – "COLREG72";
- Visto il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta emanato dalla Provincia di Venezia - Settore Mobilità e Trasporti con deliberazioni del Consiglio provinciale prot. n. 24772/I^ di verb. del 25.06.1998, divenuta esecutiva in data 25.09.1998, e prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.1999, esecutiva in data 13.05.1999;
- Vista la precedente Ordinanza n° 10806/1992 emanata da questo Istituto in data 18.08.1992 e successive modifiche integrazioni relative alla disciplina della navigazione nella Laguna di Venezia;
- Viste le Ordinanze n.° 3170 e n.° 3196 rispettivamente in data 27.12.2001 e 12.04.2002 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile con le quali è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 24.02.1992, n.° 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione *di tutte le competenze connesse al traffico acquico e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione, compresi i canali marittimi, esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di Porto, dall'Ispettorato di Porto, dal Magistrato alle Acque, dai Comuni interessati, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto*";
- Viste le Ordinanze emesse dal Commissario del Governo delegato al Traffico Acquico nella Laguna di Venezia durante il periodo di gestione commissariale relative alla determinazione dei limiti di velocità e ai principi generali della navigazione lagunare con particolare riferimento alle Ordinanze n.° 09/2002 – Prot. 38/2002 del 21.02.2002, n.° 31/2002 – Prot. 528/2002 del 27.09.2002, n.°42/2002 del 15.11.2002 e n.° 17/2002 prot. 102/2002 del 26.03.2002 i cui effetti cessano il 31.12.2007 ex O.P.C.M. del 3.04.2007;

ORDINA

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Ai fini della sicurezza, la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi di norma ad almeno 3 metri di distanza dalle briccole e dai gruppi di segnalamento.

art. 2 - E' fatto divieto a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica autorizzazione del Magistrato alle Acque.

art. 3 - E' vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti sia universali che localmente riconosciuti ovvero delimitati da sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco di cui ai successivi articoli n. 13, 14, 15, 16 e 17, a tutte le unità in navigazione con propulsione meccanica fatti salvi i casi specificati nei successivi articoli n. 19 e 20.

art. 4 - E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti, imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, trasporti sanitari, trasporti funebri e più in generale unità nautiche che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi che acustici in funzione e/o che comunque presentano evidenti difficoltà di manovra, da segnalarsi come da disposizioni della COLREG72, nonché in prossimità di cantieri di lavoro opportunamente segnalati, di ridurre la velocità dell'unità al minimo compatibilmente con le esigenze della manovra ai fini del contenimento del moto ondoso ed adeguare la condotta della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo, avuto riguardo alle "Norme di comportamento" di cui al Titolo IV del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, richiamato nelle premesse.

art. 5 - In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico di 7 (sette) chilometri orari ove non vengano espressamente stabiliti dai successivi articoli dei limiti diversi.

art. 6 - Nei canali e nell'ambito dei bassifondi della Laguna di Venezia sono vietate: la pratica dello sci nautico, del windsurf, del kite surf, il rimorchio di attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi simili), la navigazione con le moto d'acqua.

La pratica del windsurf non è vietata nell'ambito dei bassifondi lagunari contigui ai canali elencati nei successivi articoli, con le prescrizioni di cui al successivo art.23.

art. 7 – Sono vietate l'alterazione e la manomissione delle barene (terreni lagunari a bassa giacitura che ospitano vegetazione tipica delle aree salmastre) sia naturali che artificiali poste in essere mediante: ormeggio e/o ancoraggio coinvolgente le strutture di presidio e protezione delle barene; ormeggio in aderenza al ciglio di sponda a mezzo di paline, punteruoli e altri attrezzi simili (ancore, corpi morti, remi, pagaie, etc.); infissione delle paline di sostegno di reti da pesca tipo tresse e/o seragie lungo i cigli spondali; operazioni di alaggio e varo di unità nautiche; attività di campeggio di qualunque natura.

art. 8 - E' fatto obbligo a tutte le unità di qualsiasi tipo e dimensione comprese quelle a remi e a vela che si trovano in navigazione, con o senza effetto propulsivo, in Laguna di Venezia dal tramonto al sorgere del sole, ovvero alla fonda o ormeggiate provvisoriamente a strutture proprie o comunque idonee a tale utilizzo in ambiti lagunari prospicienti i canali navigabili non destinati ad ormeggio permanente, fermo restando le indicazioni stabilite dalle Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG72), esporre idonea fanaleria luminosa in funzione, composta dai convenzionali fanali di prua, laterali e poppa, installati a bordo in modo tale da garantire la visibilità dell'unità da tutte le direzioni.

Le unità che presentano caratteristiche costruttive ovvero vincoli di tipo tradizionale tali da non consentire una conveniente e funzionale sistemazione dei segnali luminosi di cui al precedente comma, comunque comprese in una

delle seguenti tipologie: battello di servizio a remi pneumatico e non (*tender*), canotto a remi, jole, canoa, pattino, kajak, dinghy, gozzi, lance a remi, caorlina, gondola, gondolino, pupparino, sandolo, sandolo buranelo, sandolo sanpiero, sciofon, sanpiero, topa, topo venexian, batelo a pisso, bragagna e varigola ancorché procedenti con la propulsione meccanica dell'eventuale motore ausiliario, possono a parziale modifica di quanto stabilito dal precedente comma e in deroga del predetto Regolamento internazionale, esporre in sostituzione della fanaleria regolamentare, un unico fanale a luce bianca visibile per tutto l'arco dell'orizzonte (360°), come stabilito dalle regole 23 e 25 del COLREG72.

art. 9 – E' vietato, alle unità non adibite al servizio pubblico di linea di ormeggiare e/o attraccare ai pontili riservati a detto servizio; alle stesse unità è fatto obbligo di mantenere, dai pontili medesimi, una distanza tale da non ostacolare le manovre dei mezzi del servizio pubblico di linea.

Sono escluse dalle precedenti disposizioni, le unità dei servizi tecnici ausiliari al trasporto pubblico di linea e quelle impegnate nei servizi di polizia, pronto soccorso sanitario – 118 e pronto intervento quando circolano per motivi di servizio e con carattere di urgenza, nonché le unità specificatamente autorizzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità che comunque hanno l'obbligo di accordare la precedenza ai mezzi di trasporto pubblico di linea.

art. 10 – E' vietato condurre e/o manovrare unità nautiche mediante appoggio delle stesse a fabbricati, ponti, segnalamenti di canali, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamenta.

art. 11 – E' vietata la circolazione, nei rii e canali interni alle isole lagunari di competenza del Magistrato alle Acque, alle imbarcazioni con scafo in metallo, ove le stesse non siano dotate di puntali fissi in materiale elastico o cordame e di bottazzi fissi in materiale elastico lungo tutto lo scafo; detti bottazzi devono essere applicati in numero, dimensioni e ad altezze tali da impedire, in qualsiasi condizione di marea e di carico, danneggiamenti a rive, fondamenta, ponti, fabbricati, segnalamenti di canali, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamenta.

Tali bottazzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza ed integrità.

Rimangono escluse le unità adibite al servizio di trasporto pubblico di linea ed i mezzi ausiliari di detto servizio in quanto dispongono di pontili ed ormeggi riservati.

art. 12 – E' vietato l'appoggio su rive, fondamenta, pontili e suoli pubblici, di bracci retrattili funzionali all'uso delle gru in dotazione alle unità nautiche.

Le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza; in particolare, durante l'uso, dovrà essere impegnato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impegnare una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Il Magistrato alle Acque potrà, su presentazione di istanza motivata e documentata, rilasciare autorizzazioni con carattere di eccezionalità e temporaneità, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, prescrivendo contestualmente modalità e condizioni operative adeguate al caso, al cui rispetto gli operatori rimangono obbligati.

TITOLO II° - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'

art. 13 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **5 Km/h** nei sotto elencati canali :

- **Canale delle Vignole;**
- **Canaletta interna della Certosa;**
- **Canalette demaniale della Cavana e della Boaria – Sant'Erasmus;**
- **Canaletta cieca di Sacca Serenella;**

- **Canali Santa Caterina e Taglio Nuovo di Mazzorbo;**
- **Canali Rio Maggiore di Torcello e San Giovanni Evangelista (Villa Baslini);**
- **Canale dell'Arco**, dal Canale dei Bari all'incrocio con i Canali Pordelio e Casson;
- **Canale di Sant'Antonio**, dal Canale di Burano alla confluenza con il canale di Torcello;
- **Canale di Torcello**, dal canale di S. Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- **Canali della Dolce, della Cura e della Dossa** fino alla confluenza con il canale Lovigno;
- **Canale Ponte**, dal canale della Dolce al canale di S. Andrea;
- **Canale di Sant'Andrea**, tra l'isola della Cura e l'isola di S. Cristina;
- **Canale di San Pieretto**, dalla confluenza con il Canale di S. Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- **Canali Nuovo, Dese, Santa Maria, Canale di Terzo, Ramo delle Cape, Ramo Passerin, Canale Berna, Canale Busta e Buel de Lovo**, fino alla confluenza in Palude dei Laghi;
- **Canale di Mazzorbo**, dalla confluenza con il Taglio Nuovo all'Isola di Buel di Lovo;
- **Canale Lovigno e Canale Tajadela, Grande, Ramo Casone e Taglio Perini**, fino alle confluenze nei rispettivi laghi aperti di Ca' Zane, Palude della Rosa e Palude di Cona;
- **Canali Gaggian e San Lorenzo**, compreso il perimetrale dell'isola di S. Cristina;
- **Canale Basegia Vecchio** fino alle opere di interclusione di Valle Cavallino;
- **Basegia Nuovo** fino al Bacino di adduzione delle valli Dragojesolo, Fosse e Capanno;
- **Canali dell'Ancora e Caorlina**, limitatamente al tratto aderente alle barene;
- **Canale Cenesa**, limitatamente al tratto aderente alle barene;
- **Ghebo della Paleazza;**
- **Canale Capo e Trelera**, fino alla confluenza nel lago aperto della Valle di Ca' Zane;
- **Canalette interne del Lido di Venezia:**
Nicelli, Quattro Fontane, Casinò – Via Candia, Excelsior, Sant'Antonio, Forte Ca' Bianca, Via Ongania, Via Pezzana, Via Coletti, delle Case Rosse, del cantiere Serenissima, Bassanello – Forte San Marco, Madonna, Rio Squero Vecchio, di Via Teodato Ipato e rispettive diramazioni, Lemento – Forte Alberoni;
- **Canale di Campalto**, dalla testata (Passo) alla confluenza in laguna aperta;
- **Canale Scaricatore alle Rotte**, da Punta San Giuliano al bacino aderente al canale Osellino ovest;
- **Canale di Tresso e Ramo Sud**, dal canale Passaora a est del Lazzaretto Nuovo, fino alle confluenze nei laghi aperti della Palude di San Giacomo;
- **Canale e Canaletta di San Mattia** che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima a Murano;
- **Canale Tronco Osellino Est**, dall'Aeroporto "Marco Polo" al cippo di Conterminazione sul Dese;
- **Canale Osellino Ovest**, dal canale di accesso all'Aeroporto "Marco Polo" fino ai limiti di competenza territoriale del Magistrato alle Acque;
- **Rio di Quintavalle;**
- **Canale di Sottomarina**, tratto sotteso dall'Isola del Buoncastello.

art. 14 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **7 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canaletta delle Vignole Vecchie**
- **Canale di Sottomarina;**
- **Canali San Domenico esterno e dell'Isola dell'Unione (lato Nord e Sud);**
- **Canale Lombardo esterno**, dalla confluenza con la Canaletta della Stazione Ferroviaria di Chioggia al nuovo sostegno di Brondolo e omonimo Ramo;
- **Canali Aleghero e Laghini-Aleghero;**

- **Canaletta dei Cantieri**, dal Ponte Translagunare di Chioggia - Sottomarina al Ponte Lungo in margine alla Sacca San Francesco;
- **Canale Lago della Cava**;
- **Canale Lombardo Interno**, dal Ponte del Musicchiere ai limiti territoriali di competenza del Magistrato alle Acque (canaletta Morin);
- **Canale San Domenico interno**;
- **Canale Fossetta**, dal margine Sud del Lusenzo interno al sostegno di Brondolo compreso il ramo sinistro;
- **Canale Nuovo Borgo San Giovanni**;
- **Canale Otregan o Novissimo**, dall'argine di Conterminazione lagunare (Delta-Brenta) alla confluenza con il Canale Poco Pesce;
- **Canale delle Trezze**, dal ponte translagunare all'idrovora omonima
- **Canale Brenta Vecchio**;
- **Canali Acque Negre, Grande, Dei Gatti, Dei Settemorti e Motta Pettà di Bò**, tra Valle Millecampi e Palude Fondello e Fondi dei Settemorti;
- **Canali Buello e della Bastia**, fino al limite delle barene;
- **Canale la Tajeta**;
- **Canali Scirocco e Scirocchetto**;
- **Canale Secco**;
- **Canalette di Cavaizza, di Lova, del Cornio, di Lugo**, dall'argine Fiume Nuovissimo (S.S. 309 Romea) alla laguna aperta;
- **Canaletta di raccordo tra i canali Piovego – Cornio**;
- **Canale Serraglia**;
- **Canali Taglio Barbieri, Bondante** (dalla foce dell'Idrovia Padova-Venezia), **Bondantino, Bondante di Sotto, Bondanton e Cunetta**;
- **Canali Piovego, Raina, Del Cornio Novisso, Tezze Fonde, Tagliata Nuova, Poloschiavo, Taglio Vecchio, Taglio Nuovo, Cunetta, Avesa, Taglio Fiumesino, Volpego e Laroncello**;
- **Canale di San Giuliano e diramazioni e Canal Salso (ramo morto) e diramazioni**, dalla estremità sud della antica isola di San Giuliano alla testata di Piazza Barche (Mestre);
- **Canale di Campalto**, tratto fronteggiante l'isola omonima e nel tratto compreso tra la nuova barena e la darsena Marchi;
- **Canale degli Angeli**, limitatamente alle zone in prossimità delle isole Sacca Serenella e Sacca S.Mattia;
- **Canale di Tessera**, limitatamente alle zone in prossimità dell'Isola omonima e nel tratto compreso tra le barene antistanti le piste aeroportuali e la darsena interna (Save);
- **Canale Colombuola**, dall'imbocco del Rio di Cannaregio al limite della giurisdizione del Magistrato alle Acque;
- **Canale la Bissa** dal canale dei Marani fino al canale Porto di Sant'Erasmus;
- **Canaletta Litoranea di Santa Maria Elisabetta**, dallo sbocco in Canale San Nicolò (Cimitero) fino al Piazzale S.Maria Elisabetta;
- **Canale delle Scoasse** dal Piazzale S.Maria Elisabetta allo sbocco nel Canale di Malamocco;
- **Canali San Lazzaro e Lazzaretto Vecchio**;
- **Canali Ondello e Santa Maria**, dalla confluenza con il Canale dei Marani fino alla canaletta San Mattia;
- **Canale Carbonera**, dall'Isola di San Giacomo in Palude all'Isola di Carbonera e dal canale Bisatto al canale Porto di Sant'Erasmus (Lazzaretto Nuovo);

- **Canali Bisatto e Scomenzera San Giacomo**, limitatamente ai tratti fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude, Madonna del Monte e l'ultimo tratto dello Scomenzera S.Giacomo dal bivio con il canale Retro Mazzorbo fino all'ingresso nel Taglio Nuovo di Mazzorbo;
- **Canali perimetrali di Burano e di Mazzorbo:**
- **Canale Retro Mazzorbo**, dal Ponte Lungo alla confluenza con il Canale Scomenzera - Mazzorbo;
- **Canale di San Francesco;**
- **Canale Crevan;**
- **Canali Silone e Siloncello**, dalla confluenza Dese - Borgognoni (Torcello), rispettivamente alla conca di Portegrandi ed al limite di conterminazione lagunare;
- **Canale San Felice**, dalla Ricevitoria di Treporti fino alla biforcazione del canale Trelera e canale la Caorlina;
- **Canali Pordelio e Casson**, dallo sbocco in Canale di Treporti alla conca del Cavallino;
- **Canale di Portosecco**, dallo sbocco in Canale di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
- **Canale di Saccagnana**, dalla ex Ricevitoria di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
- **Canali Rigà e Canale dei Bari**, dalla confluenza con il Canale San Felice alla confluenza con il Canale dell'Arco;
- **Canale Della Grazia, Fasiol, Reziol e ramo Reziol;**
- **Canale Tortolo**, limitatamente al tratto in prossimità dell'isola di Campalto;
- **Canale Serenella**, parte interna che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima;
- **Canali: Lavraneri, Sacca San Biagio, Sacca Fisola, Retro Giudecca, di San Giorgio e Ghebo dei cani;**

art. 15 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **11 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canali Delle Sacche, La Nave e Marani**, nel tratto compreso tra Sacca San Girolamo e il Faro di Murano;
- **Canale di San Cristoforo e Canale Serenella** (tratto esterno aderente il lato sud-ovest dell'Isola di Murano confluyente in canale La Nave);
- **Canale Fondamenta Nuove**, dalla confluenza con il Canale dei Marani (Arsenale) alla confluenza con il Canale La Nave (Sant'Alvise);
- **Canali Tortolo, Campalto;**
- **Canali Porto di Sant'Erasmo, Passaora e delle Motte**, dal Forte Massimiliano alla località La Punta (ex Forte Ridotto Vecchio) a Nord dell'Isola;
- **Canale di Burano, Borgognoni;**
- **Canale Contorta Sant'Angelo;**
- **Canale delle Tresse;**
- **Canali Mellison, Fisolo e Spignon;**
- **Rada porto di Malamocco** (lato sud);
- **Canale Taglio Nuovo di Ca' Roman;**
- **Rada porto di Chioggia lato sud**
- **Canale delle Trezze e ramo** fino al ponte translagunare;
- **Canale Poco Pesce;**
- **Canale della Madonnina**, da Rada porto all'isola del Buoncastello;
- **Canale Nuovo di San Felice**, dal Fortedi San felice alla darsena Mosella – San felice;
- **Canale delle Fosse;**
- **Ramo canale Lombardo esterno**, dall'intersezione del ponte translagunare ai limiti di competenza del Magistrato alle Acque.

art. 16 – La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di **14 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canali di Malamocco, Santo Spirito, Orfanello e Orfano;**
- **Canali di Valgrande, Perognola e di Lio o Allacciante;**
- **Canali di Fusina e Nuovo di Fusina.**

art. 17 - La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di **20 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canale di Tessera**, dalle piste aeroportuali all'isola omonima esclusi il tratto fronteggiante la stessa Isola, soggetto, in applicazione del precedente art. 14, al limite di 7 km/h;
- **Canale degli Angeli**, dall'Isola di Tessera a Fondamente Nuove, esclusi i tratti fronteggianti Sacca S.Mattia e Sacca Serenella soggetti, in applicazione del precedente art. 14, al limite di 7 km/h;
- **Canale dei Marani**, dal faro di Murano ai Bacini (limite di competenza del Magistrato alle Acque);
- **Canale di San Secondo**, dall'estremità sud dell'antica isola di San Giuliano al canale delle Sacche escluso il tratto fronteggiante l'isola di S.Secondo soggetto al limite di 7 km/h;
- **Canali Bisatto e Scomenzera San Giacomo**, dal canale Ondello al Taglio Nuovo di Mazzorbo, esclusi i tratti fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude e Madonna del Monte nonché l'ultimo tratto dello Scomenzera S.Giacomo soggetti, in applicazione del precedente art. 7, al limite di 7 km/h;
- **Canale di Treporti**, dalla confluenza dei canali Burano e S.Felice ai limiti di competenza del Magistrato alle Acque;
- **Rada sud del porto di Malamocco**, limitatamente nella direttrice canale di San Pietro – canale Rocchetta.

E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità indicati sulla apposita segnaletica posta sul territorio.

TITOLO III° - AREE BLU E BASSI FONDALI

art. 18 – Nell'ambito della Laguna di Venezia vengono individuate delle "Aree Blu" evidenziate con apposito reticolo nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, allo scopo di elevare il grado di tutela e salvaguardia a favore di alcuni pregiatissimi ambiti lagunari caratterizzati dalla presenza di strutture morfologiche naturali di fondamentale importanza per la conservazione di un equilibrato regime idraulico lagunare.

art. 19 - Ai sensi della presente Ordinanza, per bassi fondali si intendono gli specchi acquei lagunari caratterizzati da profondità di poche decine di centimetri e comunque esterni ai canali e alle canalette navigabili della Laguna di Venezia, così come individuati negli articoli precedenti della presente Ordinanza n. 13, 14, 15, 16 e 17.

art. 20 - Fermi restando i limiti massimi di velocità stabiliti dalla presente Ordinanza, nei canali e nelle canalette navigabili compresi nelle aree blu della Laguna di Venezia, la navigazione è consentita alle seguenti unità:

- a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
- b) unità a remi;
- c) unità a vela, compatibilmente con i limiti di pescaggio, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
- d) unità a motore, aventi larghezza massima fuori tutto non superiore a metri 2,30 (metri due e centimetri trenta), fatta eccezione per le unità in navigazione nelle canalette di Lugo, Cornio, Lova e Cavaizza, la cui larghezza massima fuori tutto non potrà superare metri 1,80 (metri uno e centimetri ottanta);

- e) unità a motore tipiche e tradizionali della laguna di Venezia corrispondenti alle seguenti tipologie: bragosso, bragagna, trabaccolo, peata, burchio, burchiella, sanpiero, topo, topa, batelo a pisso, batela, cofano, sandolo, patanella, caorlina, batelon;
- f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente;
- g) unità a motore da diporto denominate *house boats*.

I titolari delle unità di cui ai punti n. c), d), e) ed g), se intendono utilizzare le medesime per attività commerciali, devono essere muniti di autorizzazione del Magistrato alle Acque.

art. 21 - Nel rispetto degli specifici limiti massimi di velocità di cui ai precedenti articoli (Titolo II°), è consentita la navigazione a tutte le unità a motore lungo i sotto elencati canali ricadenti all'interno, confinanti o intersecanti le aree blu della Laguna di Venezia, ovvero:

Laguna Nord

- Canale di San Felice, tratto compreso tra la Ricevitoria di Treporti e la confluenza con il canale Rigà – Lio Piccolo;
- Canale di Burano e canale Borgognoni (che costituiscono il limite sud dell'area blu della laguna nord) fino alla confluenza del canale Borgognoni con i canali Dese e Silone;
- Canale Saccagnana e canale Pordelio (che costituiscono il confine est dell'area blu della laguna nord) dalla confluenza dei due canali fino alla conca di Cavallino;

Sant'Erasmus

- Canale Passaora, che costituisce il confine est dell'area blu dell'isola di Sant'Erasmus;
- Canale Carbonera, canale Bisato e canale Scomezera San Giacomo, che costituiscono nel loro insieme i confini sud e ovest dell'area blu dell'isola di Sant'Erasmus;

Laguna sud

- Canale del Piovego fino al margine sud del lago Raina (valle Battioro);
- Canale dei Settemorti, fino all'ingresso delle barene sud della valle Riola o Barenon;
- Canale Novissimo o dell'Otregano.

art. 22 - Nell'ambito dei bassi fondali compresi nelle aree blu, allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza della navigazione, fermo restando il limite massimo di 5 (cinque) chilometri orari, è consentita la navigazione alle seguenti unità:

- a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
- b) unità a remi;
- c) unità a vela, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, purché di potenza non superiore a 10 (dieci) HP, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
- d) unità a motore tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui al punto 5 art. 18 della presente Ordinanza, dotate di motore avente potenza non superiore a 10 (dieci) HP;
- e) unità a motore per la cui conduzione non è richiesta la patente nautica, condotte da titolari di licenza in corso di validità per la caccia e/o per la pesca sportiva, nella Laguna di Venezia, nell'esclusivo esercizio delle predette attività;

- f) unità a motore utilizzate e autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente.

art. 23 - Nell'ambito dei bassi fondali esterni alle aree blu, allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza della navigazione, fermo restando il limite massimo di 7 (sette) chilometri orari, è consentita la navigazione alle seguenti unità:

- a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
- b) alle unità a remi;
- c) unità a vela, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, purché di potenza non superiore a 15 (quindici) HP, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
- d) unità a motore tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui al punto 5 art. 18 della presente Ordinanza, dotate di motore avente potenza non superiore a 15 (quindici) HP;
- e) unità a motore, per la cui conduzione non è richiesta la patente nautica, condotte da titolari di licenza in corso di validità per la pesca e/o la caccia sportiva, nella Laguna di Venezia, nell'esclusivo esercizio delle predette attività negli specchi d'acqua interessati;
- f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente.

In deroga ai limiti dimensionali e/o di potenza massima del motore, previsti dall'articolo n. 20, nelle aree denominate:

- Bacan compresa tra: il canale Porto di Sant'Erasmo, il canale di San Nicolò, il canale di Treporti e il lato est dell'Isola di S.Erasmo;
- canale di Poveglia, specchio acqueo aderente al lato sud dell'isola omonima che si dirama dalla confluenza dei canali Malamocco e S.Spirito in direzione ovest;

è ammessa, fermo restando il limite massimo di 7 (sette) chilometri orari, la navigazione a tutte le unità compatibilmente con i limiti di pescaggio e il rigoroso rispetto delle norme e dei comportamenti a tutela della sicurezza delle persone e delle cose.

art. 24 – Salvo quanto specificamente previsto dalla presente ordinanza, la navigazione sui bassi fondali non è vietata; resta stabilito che la navigazione fuori dei canali a ciò specificamente deputati espone chi la pratica alle probabili situazioni di pericolo caratteristiche di questo tipo di attività (anche in considerazione della oggettiva impossibilità di garantire efficaci interventi di sorveglianza e manutenzione). L'Amministrazione competente non assume pertanto alcuna responsabilità in ordine alla scelta di effettuare la navigazione nella laguna di Venezia al di fuori dei canali navigabili, navigazione che pertanto avviene a rischio e pericolo degli interessati.

art. 25 - In deroga alle limitazioni previste dagli articoli precedenti, il Magistrato alle Acque, ha facoltà di accordare autorizzazioni al transito lungo i canali e le canalette delle aree blu alle seguenti unità:

- a) unità autorizzate all'esercizio dell'attività turistica di tipo fluviale o lagunare nell'ambito delle aree blu;
- b) unità impiegate in attività di riqualificazione lagunare e/o ambientale ovvero in attività di costruzione o ristrutturazione edile nell'ambito delle aree blu ;
- c) unità di nuova costruzione e/o in manutenzione, limitatamente al percorso da e per i cantieri navali siti all'interno delle aree blu o in località che richiedano l'attraversamento di queste ultime aree;
- d) unità di assistenza alle scuole di vela e canottaggio purché con istruttore a bordo;

- e) unità ormeggiate negli specchi acquei regolati da concessioni in corso di validità rilasciate dalle competenti Autorità a Società che erogano servizi di ormeggio e rimessaggio già insediate alla data della presente Ordinanza.

art. 26 - Gli Uffici competenti in materia di concessioni ed autorizzazioni lagunari, per il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni di spazi acquei ricadenti all'interno delle aree blu, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza.

art. 27 - I mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, di Pronto Soccorso Sanitario - 118 e di pronto intervento circolanti per motivi di servizio con sirena inserita e/o altro dispositivo di segnalazione di emergenza equivalente, non sono vincolati al rispetto dei limiti di velocità ed alle altre norme oggetto della presente Ordinanza.

art. 28 - La cartografia allegata, che indica i limiti massimi di velocità lungo i singoli canali, delimita le aree blu e individua i canali di competenza delle singole Autorità, costituisce parte integrante delle presente Ordinanza.

TITOLO IV° - NORME SANZIONATORIE

art. 29 - Le violazioni di cui all'art. n. 7 della presente Ordinanza (*danneggiamento e manomissione delle barene*) sono punite dall'art. n. 26 della legge n. 366/63 che prevede una sanzione amministrativa fino a € 464,81.

art. 30 - Le violazioni alla presente Ordinanza, ad esclusione delle violazioni di cui al precedente art. 26, se commesse con unità da diporto, sono sanzionate dall'art. n. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 171/2005. I trasgressori saranno pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme di seguito elencate in base alla tipologia dell'unità:

- violazione commessa con natante: da € 103,50 a € 516,50;
- violazione commessa con imbarcazione o nave: da € 207,00 a € 1.033,00.

art. 31 - Le violazioni alla presente Ordinanza, se commesse con unità diverse dal diporto, salvo che il fatto non costituisca reato, sono sanzionate dall'art. n. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 309,87.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 Gennaio 2008 e a decorrere da tale data annulla e sostituisce le precedenti sui limiti di velocità e sui criteri di carattere generale riguardanti la navigazione in Laguna di Venezia nell'ambito della competenza territoriale del Magistrato alle Acque.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Venezia lì, 20 Dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva